

Deliberazione 29 dicembre 2009 – ARG/gas 209/09

Modifiche al Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG) in materia di determinazione della componente relativa al servizio di trasporto (OT_i) e obblighi di comunicazione e pubblicazione. Aggiornamento per il trimestre gennaio-marzo 2010 dell'elemento OTV_i

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 dicembre 2009

Visti:

- la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2008/92/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 24 giugno 2002;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas (di seguito: Autorità) 4 dicembre 2003, n. 138/03;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2005, n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, e in particolare l'Allegato A recante Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo 2009-2012 (RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2008, ARG/com 202/08;
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, ed in particolare l'Allegato A recante il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2009, ARG/gas 79/09;
- la deliberazione dell'Autorità 27 novembre 2009, ARG/gas 182/09;

- la deliberazione dell’Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09, ed in particolare la parte II recante Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010-2013 (RTTG) e la parte III recante Regolazione delle tariffe per il servizio di misura del trasporto di gas naturale per il periodo 2010-2013 (RMTG);
- la deliberazione dell’Autorità 14 dicembre 2009, ARG/gas 192/09, (di seguito: deliberazione ARG/gas 192/09);
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2009, ARG/gas 198/09, (di seguito: deliberazione ARG/gas 198/09);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2009, ARG/gas 200/09, (di seguito: deliberazione ARG/gas 200/09);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2009, ARG/gas 207/09;
- le comunicazioni della società Snam Rete Gas S.p.A. del 23 dicembre 2009, prot. Autorità n. 0075530 e n. 0075531 del 28 dicembre 2009.

Considerato che:

- il RTTG ha definito le modalità di determinazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 prevedendo, tra l’altro, che i corrispettivi unitari variabili CV e CV^p della tariffa di trasporto di cui all’articolo 14 della RTTG siano espressi in euro/Smc;
- il RMTG ha definito le modalità di determinazione delle tariffe per il servizio di misura del trasporto gas per il periodo di regolazione 2010-2013, prevedendo la definizione del corrispettivo CM ;
- la deliberazione ARG/gas 192/09 ha definito i nuovi criteri per il trattamento delle partite di gas naturale non oggetto di misura (gas di autoconsumo, perdite di rete, svaso/invaso della rete e gas non contabilizzato) nell’ambito del servizio di bilanciamento, definendo le modalità di allocazione agli utenti del bilanciamento dei quantitativi di gas relativi alle perdite di rete, al gas non contabilizzato e all’autoconsumo;
- la deliberazione ARG/gas 200/09 ha prorogato l’applicazione dell’elemento CV^t fino al 30 settembre 2010;
- con riferimento all’anno 2010, i livelli delle tariffe per il servizio di trasporto del gas naturale e delle tariffe per il servizio di misura del trasporto gas sono state approvate con deliberazione ARG/gas 198/09 e, con riferimento alle tariffe per il servizio di trasporto, è previsto che la componente tariffaria φ di cui al comma 14.12bis della deliberazione n. 166/05 sia fissata pari a zero;

Considerato inoltre che:

- la Direttiva 2008/92/CE ha modificato la metodologia precedentemente in vigore per la raccolta dei prezzi del gas e dell’energia elettrica praticati ai consumatori industriali finali; e che con il “voluntary agreement” del 21 giugno 2007 tra gli Stati membri è stata definita la metodologia da applicare per i prezzi praticati ai consumatori domestici finali;
- il titolo II sezione 3 del TIVG definisce, tra l’altro, gli obblighi di comunicazione all’Autorità delle condizioni economiche applicate da ciascun esercente la vendita

del gas naturale ai clienti finali, prevedendo altresì la definizione di ulteriori adempimenti, anche al fine di garantire la disponibilità dei dati in coerenza con le disposizioni di livello comunitario;

- l'articolo 19 comma 2 lettera a) del TIVG prevede che i dati di cui al precedente alinea vengano disaggregati, tra l'altro, in base all'area di uscita dalla rete nazionale di trasporto di cui alla deliberazione n. 166/05;
- l'articolo 7 del RTTG ha ridefinito le aree di uscita dalla rete nazionale di trasporto coerentemente con gli ambiti tariffari della distribuzione di cui all'articolo 36 del RTDG.

Considerato infine che:

- il titolo II sezione 3 del TIVG definisce anche gli obblighi di pubblicazione delle condizioni economiche del servizio di tutela da parte degli esercenti;
- in particolare il comma 18.1 del TIVG prevede che gli esercenti la vendita pubblichino nel proprio sito internet le condizioni di tutela per ciascuna località nella quale operano, dando evidenza delle singole componenti, e provvedano ai loro aggiornamenti;
- sono pervenute segnalazioni in merito a modalità di applicazione del comma 18.1 che rendono problematico l'accesso alle informazioni di cui al comma stesso da parte dei clienti finali.

Ritenuto che:

- sia opportuno modificare le modalità di determinazione della componente relativa al servizio di trasporto QT_i di cui all'articolo 8 del TIVG prevedendo che la nuova componente sia calcolata come somma di due elementi:
 - a) QTF_i , espresso in euro/GJ, pari al corrispettivo a copertura dei costi di trasporto;
 - b) QTV_i , espresso in euro/GJ, pari al corrispettivo variabile a copertura dei costi relativi al gas di autoconsumo, alle perdite di rete e al gas non contabilizzato;
- sia necessario, ai fini del calcolo dell'elemento QTF_i trasformare i corrispettivi unitari variabili CV e CV^p , espressi in euro/Smc, in euro/GJ utilizzando un potere calorifico superiore coerente con i calcoli effettuati dall'impresa maggiore di trasporto nella proposta tariffaria per l'anno 2010 e comprendere il valore del corrispettivo CM ;
- sia opportuno determinare l'elemento QTV_i come percentuale del costo di approvvigionamento del gas relativo all'autoconsumo, alle perdite di rete e al gas non contabilizzato, costo che risulta pari alla somma della componente di commercializzazione all'ingrosso CCI_i di cui all'articolo 6 del TIVG, e di una componente relativa al servizio di trasporto fino al PSV di tali quantitativi di gas;
- sia opportuno che la componente relativa al servizio di trasporto fino al PSV di cui al precedente alinea sia determinata considerando:
 - i valori del corrispettivo medio unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale relativo ai conferimenti dei punti di entrata della rete nazionale di gasdotti CP_e , applicando il medesimo coefficiente di utilizzo unitario definito ai fini del calcolo della componente relativa al servizio di trasporto per i clienti in regime di tutela;

- i valori del corrispettivo unitario variabile CV e del corrispettivo integrativo CV^p definiti per la componente relativa al servizio di trasporto per i clienti in regime di tutela;
- sia necessario pubblicare, il valore dell'elemento QTV_t per il trimestre gennaio-marzo 2010;
- sia necessario modificare la componente QOA di cui all'articolo 11 del TIVG, prevedendo di eliminare l'elemento φ , pari alla maggiorazione di cui al di cui al comma 14.12bis della deliberazione n. 166/05.

Ritenuto inoltre che:

- sia necessario modificare le disposizioni concernenti gli obblighi di comunicazione all'Autorità delle condizioni economiche praticate dagli esercenti la vendita del gas naturale ai clienti finali, adeguando gli obblighi medesimi ai mutamenti del quadro regolatorio nazionale, anche al fine di mantenere la valenza conoscitiva delle informazioni raccolte per la valutazione dello sviluppo concorrenziale dei mercati;
- sia opportuno che gli obblighi di comunicazione contengano modalità coerenti con le disposizioni previste a livello comunitario in materia di rilevazioni dei prezzi, anche al fine di minimizzare l'onere per gli operatori nella predisposizione dei dati richiesti;
- sia opportuno modificare le disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicazione delle condizioni economiche del servizio di tutela al fine di assicurare la piena accessibilità a tali informazioni da parte dei clienti finali attraverso il sito internet degli esercenti la vendita

DELIBERA

1. di modificare il TIVG nei termini sotto indicati:
 - a) l'articolo 8 è sostituito con il seguente:

“Articolo 8

Componente relativa al servizio di trasporto

- 8.1 La componente relativa al servizio di trasporto $QT_{i,t}$ nel trimestre t-esimo, è calcolata, per ciascun i-esimo ambito tariffario, come somma dei seguenti elementi:
 - a) QTF_i , espresso in euro/GJ, pari al corrispettivo a copertura dei costi di trasporto, calcolato ai sensi del comma 8.2 e pari ai valori di cui alla Tabella 5;
 - b) QTV_t , espresso in euro/GJ, pari al corrispettivo variabile a copertura dei costi relativi al gas di autoconsumo, alle perdite di rete e al gas non contabilizzato, calcolato ai sensi del comma 8.4 .

8.2 L'elemento QTF_i di cui al comma 8.1, lettera a) è determinato mediante la seguente formula:

$$QTF_i = \frac{\sum_k (QTE^k \times E^k)}{\sum_k E^k} \quad (\text{euro/GJ})$$

dove:

- QTE^k è la quota relativa al costo di trasporto per l'impegno di capacità di rete nazionale e regionale e al costo variabile di trasporto fino al k-esimo impianto di distribuzione, espressa in euro/GJ;
- E^k è l'energia complessiva media riconsegnata nel k-esimo impianto di distribuzione nei tre precedenti anni termici, espressa in GJ;
- k sono gli impianti di distribuzione che costituiscono l'i-esimo ambito tariffario.

8.3 La quota QTE^k di cui al comma 8.2, espressa in euro/GJ, è determinata mediante la seguente formula:

$$QTE^k = 0,070249 \times \left(\frac{CP_e}{0,9} + (2,592592 \times CP_e^{stocc} + 1,813880 \times CP_u^{stocc}) + \frac{CP_u^k + CR_r^k + CM^k}{0,27} \right) + 25,641026 \times (CV + CV^p)$$

dove:

CP_e è il corrispettivo unitario medio di capacità per il trasporto sulla rete nazionale relativo ai conferimenti nei punti di entrata della rete nazionale di gasdotti, ponderato sulle capacità di trasporto nei punti di entrata della rete nazionale di gasdotti, espresso in euro/anno/Smc/giorno;

CP_e^{stocc} è il corrispettivo unitario di capacità di entrata da stoccaggio, espresso in euro/anno/Smc/giorno;

CP_u^{stocc} è il corrispettivo unitario di capacità di uscita a stoccaggio, espresso in euro/anno/Smc/giorno;

CP_u^k è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale relativo ai conferimenti nel punto di uscita della rete nazionale di gasdotti relativo al k-esimo impianto di distribuzione, espresso in euro/anno/Smc/giorno;

CR_r^k è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulle reti regionali, relativo ai conferimenti nel punto di riconsegna delle reti regionali di gasdotti, espresso in euro/anno/Smc/giorno;

CM^k è il corrispettivo di misura per ciascun punto di riconsegna, attribuibile al k-esimo impianto di distribuzione, espresso in euro/anno/Smc/giorno;

CV è il corrispettivo unitario variabile, espresso in euro/Smc;

CV^p è il corrispettivo integrativo unitario variabile, espresso in euro/Smc.

- 8.4 L'elemento QTV_t di cui al comma 8.1, lettera b) è determinato mediante la seguente formula:

$$QTV_t = \lambda \times (CCI_t + QT_{PSV}^{tot}) \quad (\text{euro/GJ})$$

dove:

- CCI_t è il corrispettivo di cui al comma 6.1;
 λ è la percentuale riconosciuta in riferimento alle perdite di rete, al gas non contabilizzato e all'autoconsumo fissata pari a 0,008254;
 QT_{PSV}^{tot} è la componente relativa al servizio di trasporto fino al PSV fissata pari a 0,194100 (euro/GJ).

- 8.5 L'elemento QTV_t della componente relativa al servizio di trasporto è aggiornata e pubblicata dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre, con inizio dei trimestri a partire dall'1 gennaio 2010.
- 8.6 Entro il 31 ottobre di ogni anno, l'impresa di distribuzione, ai fini dei calcoli di cui ai commi 8.2 e 8.3, trasmette all'impresa maggiore di trasporto l'elenco dei punti di riconsegna costituenti il k-esimo impianto di distribuzione, riconducibili all'i-esimo ambito e l'energia complessiva riconsegnata nel k-esimo impianto.
- 8.7 Entro il 15 novembre di ogni anno, l'impresa maggiore di trasporto, d'intesa con le altre imprese di trasporto, calcola i valori dell'elemento QTF_i per ciascun ambito e li trasmette all'Autorità, unitamente ai valori di CP_e , QTE^k , CM^k ed E^k attribuiti ai singoli impianti di distribuzione riconducibili a ciascun ambito e utilizzati per il calcolo dell'elemento QTF_i .
- 8.8 L'impresa maggiore di trasporto pubblica nel proprio sito internet e mantiene aggiornato un elenco degli impianti di distribuzione riconducibili a ciascun ambito tariffario.”

b) il comma 11.1 è sostituito con il seguente comma:

“11.1 La componente relativa agli oneri aggiuntivi QOA è costituita dalla somma dei seguenti elementi:

- a) elemento CV^I , pari al corrispettivo unitario variabile per la contribuzione al contenimento dei consumi di gas;
- b) elemento C_{CONR} , pari al corrispettivo unitario variabile per la compensazione degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti dalle imprese di vendita in conseguenza dell'applicazione degli articoli 1 e 2 della deliberazione ARG/ gas 192/08;
- c) elemento C_{FGUI} pari al corrispettivo unitario variabile per la compensazione degli oneri derivanti dall'attività svolta dai fornitori grossisti di ultima istanza (FGUI);”

c) l'articolo 18 è sostituito con il seguente articolo:

“Articolo 18

Obblighi di pubblicazione del servizio di tutela

- 18.1 Entro il primo mese di ciascun trimestre, con decorrenza dei trimestri dall'1 gennaio 2010, gli esercenti la vendita pubblicano nel proprio sito

internet le condizioni economiche del servizio di tutela di cui alla Sezione 1, per ciascuna località nella quale operano, dando evidenza delle singole componenti, e provvedono ai loro aggiornamenti. Le informazioni di cui al presente comma vengono riportate in apposita sezione del sito internet denominata “Offerta servizio tutela gas” e accessibile direttamente dalla pagina iniziale (home page).

18.2 Gli esercenti la vendita trasmettono con cadenza annuale le informazioni di cui al comma 18.1. all’Autorità, attraverso la compilazione di appositi moduli resi disponibili nel sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it). Le informazioni devono essere trasmesse entro 45 (quarantacinque) giorni dalla pubblicazione sul sito internet degli appositi moduli.”

d) l’articolo 19 è sostituito con il seguente articolo:

“Articolo 19

Obblighi di comunicazione a carico degli esercenti la vendita

19.1 Entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine di ogni trimestre, con decorrenza dei trimestri dall’1 gennaio 2010, gli esercenti la vendita trasmettono all’Autorità, con riferimento all’attività svolta verso i clienti finali in ciascun mese del trimestre:

- a) il fatturato della fornitura del gas naturale, al netto delle relative imposte;
- b) l’ammontare dell’imposta di consumo e delle addizionali regionali;
- c) l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto;
- d) le quantità fornite;
- e) il numero di punti di riconsegna attivi.

19.2 Gli esercenti la vendita trasmettono le informazioni di cui al comma 1 secondo le seguenti disaggregazioni:

- a) regione;
- b) rete cui sono allacciati i clienti finali (trasporto o distribuzione);
- c) tipologie di clienti finali di cui alla Tabella 3;
- d) classi di consumo annuo di cui alla Tabella 4.

19.3 Limitatamente alle voci di cui alle lettere d) ed e) del comma 19.1 gli esercenti indicano la quota relativa al servizio di tutela.

19.4 Ai fini della trasmissione delle informazioni di cui al presente articolo, gli esercenti la vendita compilano i moduli disponibili nel sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it).”

e) le tabelle 2, 3 e 4 sono sostituite con le seguenti tabelle:

Tabella n. 2

Componente relativa agli oneri aggiuntivi (QOA)

Elementi componente QOA	euro/GJ
Elemento CV^I	0,010439
Elemento C_{CONR}	0,039564
Elemento C_{FGUI}	0,007788

Tabella n. 3

Tipologie di clienti finali per l'invio dei dati di cui all'articolo 19

TIPOLOGIE DI CLIENTI FINALI
Domestico
Condominio con uso domestico
Commercio e servizi
Industria
Generazione elettrica
Autotrazione

Tabella n. 4

Classi di consumo per l'invio dei dati di cui all'articolo 19

CLASSI (*) DI CONSUMO ANNUO (GigaJoule)
0 – 20
20 – 60
60 – 200
200 – 1.000
1.000 – 3.080
3.050 – 7.700
7.700 – 10.000
10.000 – 38.520
38.520 – 100.000
100.000 – 1.000.000
1.000.000 – 4.000.000
≥ 4.000.000

(*) Le classi non comprendono l'estremo superiore dell'intervallo.

f) dopo la tabella 4 è inserita la seguente tabella 5:

Tabella n. 5

Elemento *QTFi*

Ambito tariffario	euro/GJ
Ambito nord occidentale	0,856690
Ambito nord orientale	0,768597
Ambito centrale	0,773750
Ambito centro-sud orientale	0,713443
Ambito centro-sud occidentale	0,762860
Ambito meridionale	0,661137

2. di fissare, per il trimestre gennaio–marzo 2010, il valore dell'elemento QTV_t di cui all'articolo 8 del TIV ad un livello pari a 0,054532 euro/GJ;
3. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;
4. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo del TIVG come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

29 dicembre 2009

Il Presidente Alessandro Ortis